

Dal 3 agosto se il giudice dichiara inammissibile un ricorso si rischia di pagare fino a 6.195 € di sanzione

Il ricorso temerario costerà caro

A partire dal 3 agosto, se il giudice dichiara inammissibile un ricorso in materia penale, chi l'ha presentato può essere condannato a pagare fino a 6.195 euro di sanzione pecuniaria, da versare alla cassa ammende. Il triplo di quanto stabilito precedentemente. Il chiarimento giunge dalla Corte di cassazione, che ha diramato le linee guida per l'applicazione temporale della legge di riforma del codice penale e di procedura penale.

Uboldi a pag. 25

La Cassazione ha diffuso le linee guida per l'applicazione temporale della legge Orlando

Il ricorso inammissibile costa Sanzioni fino a 6.195 euro per i procedimenti post-riforma

DI EDEN UBOLDI

Costa caro proporre ricorsi temerari in materia penale. A partire dal 3 agosto, infatti, se il giudice dichiara inammissibile il ricorso, chi l'ha presentato può essere condannato a pagare fino a 6.195 euro di sanzione pecuniaria, da versare alla cassa ammende. Il triplo di quanto stabilito precedentemente. Ciò vale per tutti i ricorsi proposti e dichiarati inammissibili dopo il 3 agosto, data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, di riforma del codice penale e di procedura penale. Il chiarimento giunge dalla Corte di cassazione che il 28 luglio ha diramato le linee guida per l'applicazione temporale della legge. Si tratta di 13 indicazioni messe a punto dai presidenti di sezione, gli avvocati generali, il vicedirettore di Massimario, il direttore del Centro elettronico di documentazione (Ced) e il dirigente amministrativo della Suprema corte i quali hanno esaminato le principali questioni di diritto intertemporale che

la legge pone, andando dunque a comporre le linee guida, consapevoli dell'importanza di soluzioni applicative il più uniformi possibili. Nel testo, a firma del primo presidente della Cassazione, Giovanni Canzio, si raccomanda al Collegio, che «qualora intenda discostarsene (dalle linee guida, ndr), rimetta, anche ex officio, la relativa questione alle Sezioni unite». Canzio sottolinea anche la necessità di inviare le linee guida ai magistrati operativi in periodo feriale nell'esame preliminare dei ricorsi, «chiamati perciò a valutare l'ammissibilità dei ricorsi facendo immediata applicazione della nuova normativa», dall'altra

stimola i presidenti dei Collegi a segnalare all'Ufficio del massimario «i principi di diritto» e gli «eventuali contrasti giurisprudenziali».

Per quanto riguarda l'archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere (articoli 410-bis, 411 e 428 cpp), le nuove disposizioni si applicano ai provvedimenti emessi dopo l'entrata in vigore della legge. Vale lo stesso anche per i ricorsi proposti personalmente dall'imputato, anche qualora facciano riferimento a provvedimenti emessi precedentemente. L'art 608, comma 1-bis del cpp, che appone dei limiti al potere del pubblico ministero a far ricorso per Cassazione, si applica ai procedimenti contrari a sentenze



Giovanni Canzio, il primo presidente della Cassazione



emesse dopo l' 3/8 scorso. La dichiarazione d'inammissibilità del ricorso «senza formalità di procedura», disciplinata dall'art. 610, comma 5-bis cpp, non è operativa per i ricorsi per i quali sia già stata fissata l'udienza con avviso emesso nel vigore del precedente regime. Il provvedimento dichiarativo spetta, non alla settima sezione, ma ad collegi ad hoc nelle sezioni ordinarie, con modalità ancora da definire. Sulle basi di criteri più o meno uniforme a seconda delle varie cause dell'inammissibilità, l'importo aumentato della sanzione, da versare a favore della cassa, è da irrogare solo ai ricorsi proposti e dichiarati non ammissibili dopo l'entrata in vigore della riforma. Sul fronte dell'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso, come prescritto dall'art. 610, comma 1, quarto periodo cpp, dopo aver consultato i responsabili sezionali e il direttore del Ced, il magistrato col compito di coordinare l'esame preliminare dei ricorsi, dovrà stilare un modello base di scheda per l'indicazioni

delle cause, utilizzabile da tutte le sezioni ma versatile per le specifiche materie trattate.

Per i procedimenti pendenti, l'annullamento senza rinvio (art. 620, comma 1, lett. 1, cpp) e la rettificazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 130, comma 1-bis, cpp) sono immediatamente applicabili. Ma se la richiesta di applicazione della pena è stata presentata prima del 3/8, l'art. 1, comma 51 della legge 103/2017 ne esclude la ricorribilità. In più, non opera la modifica della competenza a decidere sulla rescissione del giudicato in qualsiasi caso, anche quando l'udienza non sia stata ancora fissata.

Invece, per quanto riguarda il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'art. 625-bis, comma 3, ccp si applica ai provvedimenti della Cassazione, emessi pre-riforma, ai quali, però, il termine di 90 giorni non sia scaduto.